



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  
COMUNICATO UFFICIALE N° 323 CSAT 24  
DEL 14 MARZO 2017**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

**COMUNICAZIONE**

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus e Felice Blando, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 14 marzo 2017 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento 104/A**

A.P.D. LINGUAGLOSSA (CT) – richiesta atti gara campionato Seconda Categoria gir. “E”  
Santa Domenica Vittoria/Linguaglossa del 04/02/2017

La società A.P.D. Linguaglossa ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con fax del 09/02/2017, al fine della proposizione di appello avverso provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice di prime cure. La predetta società non ha tuttavia fatto pervenire i motivi di appello nei termini di cui agli articoli 36 comma 2 e 46 comma 4 del C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S.,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il proposto gravame e dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

#### **Procedimento n. 124/A**

U.S.D. MESSANA (ME) Avverso squalifica calciatore sig. Santamaria Davide per 5 gare -  
Campionato Promozione (gir. C), gara Jonica/Messana del 19/02/2017 – C.U. n. 299 del  
22/02/2017.

Con appello ritualmente proposto, l'U.S.D. Messina impugna la sanzione indicata in epigrafe, sostenendo, in particolare, l'eccessiva afflittività della stessa rispetto ai fatti realmente accaduti.

L'odierna appellante, in tal senso, premette che il calciatore sanzionato è ben consapevole di avere ecceduto nella contestazione dell'operato del direttore di gara; ciò non ostante asserisce che tale condotta sarebbe scaturita dalla *“necessità di ottenere chiarimenti in merito ad una decisione arbitrale che [...] aveva coinvolto direttamente”* il calciatore, rappresentando a parziale discolpa l'assenza di precedenti specifici del medesimo, nonché l'assenza di connotazioni violente.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente, a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò premesso, dalla lettura del referto arbitrale si rileva che, a fine gara, il calciatore n. 6 della società appellante, sig. Santamaria Davide, precedentemente espulso per somma di ammonizioni, proferiva nei confronti del direttore di gara frasi ingiuriose, essendo contestualmente *“trattenuto dai suoi compagni di squadra”* e condotto dagli stessi negli

spogliatoi. Tali circostanze vengono integralmente confermate, con refertazione del tutto convergente, dall'assistente arbitrale n. 2.

In relazione a tali condotte, pertanto, il Collegio rileva che la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure appare proporzionata ai fatti accaduti ed insuscettibile di qualsiasi riduzione. Corre l'obbligo di rilevare, infatti, che la dedotta finalità di chiedere chiarimenti su episodi della gara non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, dai quali emerge, viceversa, unicamente l'intento fortemente protestatario del calciatore sanzionato.

Tale constatazione trova innegabile riscontro già in seno all'odierno gravame, nel quale la stessa società appellante, poco prima di esporre la propria tesi difensiva, ammette pacificamente che il calciatore sanzionato è risultato ben consapevole di avere *“contestato ripetutamente a fine gara la decisione arbitrale”*, seppur *“professandosi responsabilmente in colpa di quanto successo”*.

Appare evidente, quindi, che l'ammissione della reiterata contestazione è del tutto incompatibile con l'asserito intento chiarificatore, posto a base del medesimo gravame.

In ordine alla quantificazione della squalifica, tuttavia ritiene il Collegio di poterla contenere in termini più equi, considerato che ai sensi dell'art. 19 comma 4 lettera a) C.G.S. il minimo edittale è previsto nella misura di due giornate.

Nel caso in specie la refertazione convergente dell'ufficiale di gara consente di quantificare in tre giornate la sanzione per la condotta offensiva e minacciosa nei confronti dell'ufficiale di gara alle quali va aggiunta una giornata di gara per condotta scorretta ai sensi del comma 10 dell'art. 19 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame determina in quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore sig. Davide Santamaria.

Senza addebito della tassa reclamo, non versata.

### **Procedimento n. 128/A**

A.S.C.D. COLLESANO (PA) avverso squalifica fino al 30/06/2021 del calciatore sig. Daniele Città - Campionato 2° Cat. Girone “B”, gara Collesano/Vis Solunto del 25/02/2017 - C.U. n. 309 del 01/03/2017

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.C.D. Collesano impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi e per quello che qui interessa, che la sanzione così come inflitta al proprio calciatore è ingiusta in quanto non sarebbe dato comprendere come il direttore di gara abbia potuto individuare nel sig. Daniele Città l'autore dell'aggressione. L'arbitro infatti dichiara che in quel momento era accerchiato dai tesserati del Collesano e pertanto le dichiarazioni rese dal direttore di gara in sede di refertazione non risultano veritiere.

In ragione di quanto sopra l'appellante chiede che la sanzione così come inflitta venga cancellata ovvero, in parziale accoglimento, venga ridotta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che con il proposto gravame la reclamante non nega l'aggressione al direttore di gara ma si limita a contestare il riconoscimento dell'autore dell'aggressione da parte dell'arbitro, cosa che di per sé determinerebbe l'inammissibilità del gravame, in quanto ove fosse vera l'ipotesi della reclamante la relativa sanzione andrebbe, comunque, applicata, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 del C.G.S., al calciatore che rivestiva la funzione di “capitano”.

Nel merito, solo per completezza di esposizione, letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed acquisito un supplemento di referto,

la Corte rileva che al 45' del 2° tempo veniva espulso, per somma di ammonizioni, il calciatore sig. Daniele Città.

Una volta notificato il provvedimento di espulsione, il direttore di gara veniva accerchiato da altri tesserati dell'A.S.C.D. Collesano, che ne contestavano la decisione. E' in questo momento che l'arbitro veniva colpito da tergo da "un violento e doloroso" calcio alla gamba sinistra; istintivamente si girava e l'unico calciatore che gli era "a contatto" alle proprie spalle era il sig. Daniele Città, che peraltro era stato appena espulso.

L'arbitro riferisce ancora di essere stato visitato da operatori del 118, i quali gli riscontravano un ematoma ed una escoriazione alla gamba sinistra, lesioni queste che appaiono compatibili con la riferita aggressione.

Per quanto riguarda la misura della sanzione così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, la stessa appare assolutamente congrua in relazione all'aggressione posta in essere.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e dispone la trasmissione degli atti al C.R.A. per quanto di competenza in ordine a quanto lamentato dalla Società nel corpo del reclamo.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 130,00=

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 14/03/2017**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**